



COMUNE DI VERDELLINO

**Regolamento
Del
Registro dei volontari**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del _____

Articolo 1 - Oggetto e finalità

1. Questo regolamento disciplina e organizza l'attività di singoli individui, che volontariamente, spontaneamente e gratuitamente intendano collaborare e partecipare allo svolgimento di compiti di interesse sociale di questo ente.
2. L'Amministrazione Comunale con il presente regolamento persegue una duplice finalità:
 - a) favorire la convivenza civile, la partecipazione e la coesione sociale nella comunità, valorizzando il contributo volontario dei cittadini e dei vari attori sociali presenti sul territorio per la tutela e la promozione del benessere del comune;
 - b) integrare, migliorare e qualificare i propri servizi resi ai cittadini attraverso l'apporto degli stessi.

Articolo 2 - Volontario

1. Il volontario è una persona fisica che, per libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. La scelta del volontario deve essere libera e, pertanto, consapevole, informata e non condizionata da uno stato di bisogno.

Articolo 3 - Prestazione e obblighi del volontario

1. La prestazione del volontario consiste nel mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. E' una manifestazione di disponibilità ad impiegare energie fisiche o intellettuali in collaborazione con la struttura organizzativa dell'ente, dotata degli strumenti per indirizzare tali energie alla realizzazione di obiettivi di solidarietà sociale.
2. L'attività del volontario è priva di vincoli di natura obbligatoria ed è incompatibile con l'instaurazione di rapporti di lavoro, stabili o precari, di tipo autonomo o subordinato.
3. I volontari si impegnano ad operare nel pieno rispetto delle persone e delle cose con le quali vengono in contatto a causa della loro attività.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dall'eventuale soggetto beneficiario.

Articolo 4 - Obblighi dell'Amministrazione

1. L'Amministrazione Comunale non può in alcun modo avvalersi di volontari per attività che possono comportare rischi di particolare gravità sulla base di apposita valutazione effettuata dal Responsabile del settore interessato.

2. All'Amministrazione Comunale spetta la valutazione del rischio connesso allo svolgimento della specifica attività.
3. L'Amministrazione Comunale è tenuta a:
 - a. comunicare preventivamente al volontario, i rischi connessi all'attività di volontariato e ogni altro evento che possa modificare le modalità di collaborazione, affinché lo stesso possa esprimere liberamente il proprio consenso ed accettare spontaneamente di prestare la collaborazione nei tempi e nei modi convenuti;
 - b. garantire ai volontari adeguata copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi conseguenti allo svolgimento dell'attività, con oneri a proprio carico, trattandosi del beneficiario finale delle attività dei singoli volontari e dalla stessa coordinate;
 - c. vigilare costantemente sull'incolumità dei volontari;
 - d. adottare ogni misura idonea ad evitare possibili pregiudizi alla sfera personale e patrimoniale dei volontari;
 - e. fornire ai volontari apposito cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza.
4. L'Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità per fatti dolosi o colposi posti in essere dai volontari.

Articolo 5 - Registro dei Volontari

1. E' istituito il Registro dei Volontari a cui sono iscritti nel Registro gli individui che, intendendo collaborare con l'ente in qualità di volontari e disponendo dei requisiti minimi richiesti, abbiano presentato la domanda di iscrizione.
2. Le domande di iscrizione nel Registro sono esaminate entro trenta giorni dalla presentazione.
3. Il volontario, in ogni tempo, può richiedere in forma scritta la cancellazione dal Registro e la rinuncia, con effetto immediato, a svolgere la propria attività.
4. Il Registro è tenuto dall'ufficio Servizi Sociali e gestione alloggi ERP. Il Registro è pubblico e reso noto mediante il sito web dell'ente.

Articolo 6 - Bando

1. Al fine di rendere noto e consentire a chiunque di collaborare, quale volontario, con questo ente, l'ufficio Servizi Sociali e gestione alloggi ERP pubblica sul sito web un Bando nel quale sono indicati i requisiti minimi richiesti, per l'iscrizione nel Registro.
2. Il bando è aperto e non ha scadenza.
3. Le domande di iscrizione nel Registro dei Volontari, da presentarsi mediante la compilazione dell'apposito modulo reperibile presso l'Amministrazione Comunale e sul sito web istituzionale, sono esaminate entro trenta giorni dalla presentazione da una Commissione composta da tre funzionari dell'ente.

4. La Commissione accerta il possesso dei requisiti richiesti e, in caso di esito positivo, dispone l'iscrizione nel Registro. In caso di esito negativo, la Commissione comunica al candidato il diniego dell'iscrizione.

Articolo 7 - Requisiti

1. Il singolo individuo che intenda collaborare, quale volontario, con questo ente deve:
 - a. essere maggiorenne;
 - b. residenza nel Comune di Verdellino e/o nei comuni limitrofi;
 - c. idoneità psico-fisica e attitudinale allo svolgimento dell'attività prevista;
 - d. non aver subito condanne penali che comportano l'incapacità di contrattare e contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero l'interdizione, seppur temporanea, dai pubblici uffici.
2. Possono richiedere l'iscrizione nel registro di cui all'art. 5 del presente regolamento anche i cittadini con invalidità, purché comunque idonei al compimento della specifica attività. In questo caso, prima di disporre l'iscrizione o prima di affidare l'attività, l'ente può richiedere ulteriori attestazioni o certificazioni mediche, al fine di garantire all'interessato un utilizzo compatibile con la propria condizione fisica.
3. Per particolari e specifiche attività, che richiedono particolari competenze, attitudini o predisposizioni, l'ente si riserva di richiedere ulteriori specifici requisiti.
4. Nella scelta dei candidati non potrà essere attuata alcuna discriminazione in ordine a sesso, razza, religione e credo politico dell'aspirante Volontario.

Articolo 8 - Copertura assicurativa

1. L'ente provvede d'ufficio e con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa dei volontari iscritti nel Registro ed impiegati in attività.
2. La copertura assicurativa prevede la tutela per infortuni e malattie, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi conseguenti allo svolgimento dell'attività di volontariato.

Articolo 9 - Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità

1. Questo Regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione d'approvazione.
2. Sono abrogate tutte le norme regolamentari di questo ente che disciplinano il volontariato e che siano in contrasto con il presente.
3. Il Regolamento è pubblicato nel sito web dell'ente a tempo indeterminato.